



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI
ANZOLA DELL’EMILIA**

CIG 9592725717

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia in forza di apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21.06.2022 per l'approvazione di un accordo di collaborazione (ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241) per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di beni, servizi e lavori tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di Anzola dell'Emilia.

Con determina a contrarre n. 812 del 29.12.2022, l Direttore Area Servizi alla Persona del Comune di Anzola dell'Emilia, ha stabilito di affidare in concessione, mediante procedura negoziata la concessione della gestione impianti sportivi comunali con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

Con determinazione n. 16 del 10.01.2023 della Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti procedurali (disciplinare di gara e modelli a corredo), sulla base di quanto disposto con la sopra citata determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Anzola dell'Emilia [codice NUTS ITH55]

CIG 9592725717

CPV 92610000-0

Il Responsabile del procedimento è:

- ✓ per le fasi di competenza dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Anzola dell'Emilia, Dott.ssa Marina Busi;
- ✓ per le fasi di competenza dell'Ufficio Unico di Committenza, dott.ssa Monica Prandi.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- ✓ un personal computer collegato a internet e dotato di un browser;
- ✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e, quindi, per via telematica mediante l'invio dei documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Qualora si riscontrino difformità tra quanto impostato dall'Ufficio Unico di Committenza nella piattaforma SATER e quanto indicato nel presente disciplinare di gara, avrà prevalenza la disciplina indicata in questo documento. A titolo esemplificativo: produzione della documentazione richiesta agli operatori economici, metodo di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte, etc...

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU SATER);
- c) Allegato 1a - facsimile Domanda di partecipazione;
- d) Allegato 2 - DGUE (ausiliaria - DA COMPILARE SU SATER);
- e) Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo
- f) Allegato 4 – Elaborati tecnici:
 - capitolato d'oneri e relativi allegati;
 - descrizione impianti e relative planimetrie - allegato A
 - piano di conduzione tecnica impianti sportivi comunali - allegato B
 - piano di utilizzo degli impianti sportivi comunali - allegato C
 - piano tariffario - allegato D
 - informativa trattamento dati – allegato E;
 - prospetto costi e ricavi indicativi della gestione degli impianti sportivi oggetto della concessione;
 - schema di contratto;
- g) Allegato 5: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Anzola dell'Emilia n. 176 del 17.12.2013, la cui osservanza rientra tra gli obblighi posti a carico del futuro contraente;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare entro le ore 10:00 del 23.01.2023. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Ufficio Unico di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili da, sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

La Centrale Unica di Committenza si riserva di comunicare ulteriori informazioni sul capitolato d'appalto e sui documenti complementari almeno quattro giorni prima del termine di ricezione delle offerte: si invitano, pertanto, gli operatori economici a consultare con costanza il SATER al fine di conseguire tutti gli elementi utili per la partecipazione e formulazione della propria offerta.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente concessione ha per oggetto la concessione della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:

a. ANZOLA DELL'EMILIA: CENTRO SPORTIVO – Via Lunga. 8/c comprendente i seguenti impianti e spazi esterni annessi:

- n. 3 campi da calcio e relativi spogliatoi e servizi, compresi gli spazi aperti attrezzati
- n. 2 campi da tennis coperti
- n. 3 campi da tennis all'aperto e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici
- n. 1 pista da atletica leggera
- n. 1 bocciodromo e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 campo da calcetto

b. PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. PASCOLI":

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi e uffici, campetto da beach volley – via XXV Aprile, 6/a

c. LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via Ragazzi, 4

L'appalto non è suddiviso in lotti, come precisato nella determinazione a contrarre.

Il valore complessivo stimato della concessione rapportato alla durata massima dello stesso (ossia comprensiva del rinnovo per ulteriore quinquennio rispetto alla durata del contratto originario e della proroga) risulta pari a euro 2.388.026,00 (duemilioneitrecentottantottoventisei/00), IVA esclusa.

L'importo contrattuale della presente concessione è pari a euro 1.135.291,00 (unmilionecentotrentacinqueduecentonovantuno/00) (IVA esclusa).

Il valore della concessione, è stato stabilito ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 50/2016 in € 1.170.614,00, sulla base della stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, considerando anche l'importo del corrispettivo parziale che sarà devoluto dall'Amministrazione al concessionario, per la durata della concessione.

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

Corrispettivo di gestione

Il corrispettivo è determinato tenendo conto della funzione pubblico-sociale delle strutture, e in particolare:

- a) dell'utilizzo da parte dell'Istituto comprensivo per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico - ricreativa in orario scolastico, per l'importo di € 30.275,41,
- b) del vincolo tariffario e delle funzioni d'interesse pubblico, a sostegno all'attività di promozione e diffusione dello sport, con particolare riguardo ai giovani fino ai 16 anni e agli ultrasessacinquenni, per l'importo di € 40.000,00,

per un importo totale massimo erogabile di euro 70.275,41 annuali, che viene posto a base di gara per offerte al ribasso.

Il valore a base di gara, soggetto a ribasso, viene individuato nell'importo erogabile dall'Amministrazione comunale, pari ad € 70.275,41 annui, per un totale di € 351.377,05, IVA esclusa.

5. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata della concessione è determinata per il periodo dal 01/03/2023 al 31/12/2027.

L'ente si riserva il diritto di rinnovare il contratto per un periodo di medesima durata, agli stessi patti e condizioni.

Alla data di scadenza, l'ente ha facoltà di prorogare il contratto ex art.106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per

l'individuazione del nuovo concessionario. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

I destinatari della procedura di affidamento sono tutti gli operatori economici che esercitano attività di gestione di impianti sportivi, e le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Sono ammessi raggruppamenti ed aggregazioni e consorzi dei suddetti soggetti, interessati alla gestione delle strutture sportive ed alla realizzazione degli interventi accessori, purché dotati dei requisiti richiesti, in particolare:

- a) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI in possesso dei requisiti richiesti;
- b) Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che esercitano attività, ancorché non esclusiva, di gestione di impianti sportivi, alle condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti.

I soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) possono partecipare come singoli, consorziati, raggruppati, aggregati ovvero in forma costituendo raggruppamenti/consorzi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) Per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è, inoltre, richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D. M. 23 giugno 2004);

c) Per le società e associazioni sportive dilettantistiche aventi atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art. 90 L.27 dicembre 2002 n.289 comma 17 e 18 e successive modificazioni: iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il C.O.N.I.;

d) Per gli Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate: essere riconosciuti dal C.O.N.I.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto della concessione (impianti sportivi) riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari di complessivi € 450.000,00 come meglio specificato: avere realizzato negli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari un fatturato relativo alla gestione di impianti sportivi per un

complessivo minimo di euro 450.000,00 (si precisa che il termine “fatturato” deve intendersi anche come ricavi di gestione, risultanti dai bilanci e/o dai rendiconti approvati ogni anno dal concorrente).

Tale requisito è richiesto al fine di garantire una corretta ed efficace gestione degli impianti, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e del complesso delle attività organizzative ed operative necessarie ad assicurare tale gestione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

La dichiarazione deve essere resa nell’Allegato 1a Domanda di partecipazione.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

Aver svolto attività analoghe a quelle oggetto della concessione nell’ambito di impianti sportivi in modo continuativo per l’ultimo triennio (2020-2021-2022), dei quali almeno una a favore di pubbliche amministrazioni.

Il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere i requisiti nella misura del 100%.

Il requisito dovrà comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

La dichiarazione deve essere resa nell’Allegato 1a Domanda di partecipazione.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all’art. 8.3 del presente disciplinare nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,

anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di **euro 23.412,28**;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A. – IT 27 D 05034 66690 00 00 00 08 00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Beneficiario della garanzia provvisoria: Comune di Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria 8, 41013 Castelfranco Emilia C.F.: 00172960361.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ✓ <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- ✓ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- ✓ <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell'Ufficio Unico di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER** in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il concorrente avrà cura di inserire nella “busta documentazione amministrativa” la scansione della ricevuta di pagamento del contributo o altro documento attestante l'intervenuto adempimento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 31.01.2023.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico,

salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. **Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili/i.**

In ogni caso il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Ufficio Unico di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.castelfraco-emilia.mo.it nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ufficio Unico di Committenza/il Comune di Castelfranco Emilia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Centrale Unica di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale Unica di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale Unica di Committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Centrale Unica di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali subappaltatori e ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di concorrente plurisoggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Ufficio Unico di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Anzola dell'Emilia, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il subappalto può essere previsto in osservanza a quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando le parti di interesse.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui al modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione. In caso di concorrente plurisoggettivo, le dichiarazioni dovranno fare riferimento a ciascun soggetto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, utilizzando il modello Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, sono rese dal legale rappresentante anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, con l'indicazione di eventuali provvedimenti penali o di procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni integrative dovranno essere presentate:

- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);
- dalle consorziate/retisti individuate quali esecutrici, dagli eventuali subappaltatori/ausiliari limitatamente alle parti di interesse.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, all'Allegato 1a - Domanda di partecipazione, all'Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo (se si rientra nella fattispecie), allega sul SATER i seguenti documenti:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- documento attestante la *garanzia provvisoria* con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, produrre copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che

giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, è necessario produrre la documentazione richiesta dal presente disciplinare e l'eventuale procura.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con l'indicazione dell' organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata,

anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una **relazione tecnica illustrativa** dei singoli criteri di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta così articolata, dovrà essere prodotta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati tecnici e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Ogni concorrente dovrà presentare documentazione esplicativa dell'offerta, utilizzando, per le parti descrittive, pagine in A/4, carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2,5, tutto giustificato, contenente le indicazioni in merito alle soluzioni adottate di cui ai criteri nella sotto indicata tabella.

In particolare si richiede una relazione tecnica generale di max 20 pagine in formato A/4 riassuntiva dell'intera proposta. Nella valutazione verrà data particolare rilevanza, oltre che al contenuto, alla chiarezza ed esaustività nella descrizione delle soluzioni tecniche e gestionali proposte, che coniughi la capacità di sintesi con l'efficacia dell'esposizione. Le facciate oltre il tetto numerico indicato non verranno prese in considerazione dalla Commissione, che limiterà l'esame e la valutazione nei parametri sopra indicati.

Si precisa che non sono computati nel numero delle pagine le copertine e non saranno valutate il numero di pagine eccedenti i numeri sopra indicati.

Si chiarisce che per pagina si deve intendere esclusivamente le facciate singole in formato UNI A4, secondo le modalità sopra dettagliate.

Per ciascuno dei criteri di valutazione discrezionali la descrizione dovrà essere espressa in modo da rendere univoca l'identificazione delle caratteristiche offerte: pertanto, in caso di discrepanza o non univocità nell'ambito della documentazione prodotta, sia complessivamente sia relativamente al singolo criterio, la Commissione valuterà esclusivamente la parte descrittiva ritenendola univocamente vincolante per il concorrente.

L'assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di un punteggio pari a zero.

Le migliori proposte in sede di offerta tecnica, qualora ritenute di interesse da parte della Commissione giudicatrice, sono vincolanti ai fini della stipulazione del contratto. Eventuali proposte di utilizzare particolari attrezzature, mezzi e/o apparecchiature, specifici materiali, non determinano un aumento dei costi, ma s'intendono remunerati con il prezzo e le modalità espresse in sede di gara dal concorrente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

16.1 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (*ex art. 53 del Codice*).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Centrale Unica di Committenza:

- si riserva, comunque, di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica da inserire su SATER deve contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto (indicato in cifre e in lettere), da applicare sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, è richiesto alle imprese l'obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Relativamente ai *costi della manodopera*, si precisa che, qualora il concorrente non provveda a fornire detto elemento, l'importo dell'operatore economico s'intende coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante; detto importo, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta se necessaria od opportuna.

Relativamente agli *oneri aziendali*, si precisa che gli oneri di sicurezza "interni" o "aziendali", la cui quantificazione spetta a ogni concorrente tenuto a indicarli specificamente in sede di offerta, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che riguardano i rischi relativi alla presenza di soggetti estranei chiamati a eseguire il contratto e che sono stati predeterminati dalla stazione appaltante.

Il concorrente avrà cura, pertanto, di compilare l'apposito campo della piattaforma SATER, tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, gli oneri aziendali devono essere indicati dalle imprese anche nel silenzio del bando/disciplinare, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente **esclusione** del concorrente silente, non potendosi ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta.

Le ditte partecipanti sono responsabili della corretta formulazione dell'offerta sottoposta.

Sarà effettuato il controllo del calcolo dell'offerta economica, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente

nei confronti del committente a eseguire i servizi, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I complessivi 85 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi nei seguenti 3 criteri di valutazione:

- A) Qualità del progetto gestionale - massimo punti 40
- B) Qualità del progetto sportivo - massimo punti 35
- C) Qualità e caratteristiche delle proposte di miglioramento degli impianti (investimenti e manutenzioni straordinarie) a cura e spesa del concessionario - massimo punti 10

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si descrivono di seguito i criteri e i sub-criteri, laddove previsti, con i relativi punteggi attribuibili

A	QUALITÀ DEL PROGETTO GESTIONALE max punti: 40	CRITERI MOTIVAZIONALI	Max. punti 40
A.1	<u>Piano di Utilizzo degli impianti:</u> orari di apertura dei diversi impianti sportivi su base settimanale, mesi di funzionamento dei diversi impianti sportivi con riferimento ad un anno tipo; organizzazione e modalità per garantire l'accessibilità ed utilizzo degli impianti sportivi, anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti utilizzatori; modalità di gestione dei rapporti con gli utilizzatori, del calendario di utilizzo e della reportistica e del monitoraggio dello stato di utilizzo degli impianti; numero di giornate di utilizzo gratuito a disposizione amministrazione comunale, servizi ed attrezzature messe a disposizione.	La valutazione avverrà in base ai criteri: massimo utilizzo degli impianti, con riferimento alle diverse tipologie di attività ammesse e di utilizzatori; chiarezza ed efficacia delle soluzioni adottate per l'accessibilità degli impianti, la gestione dei rapporti con gli utilizzatori, il monitoraggio dello stato di utilizzo degli impianti.	15
A.2	<u>Piano di conduzione tecnica</u> e della manutenzione ordinaria: modalità di monitoraggio e controllo della funzionalità degli impianti sportivi; programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria; organizzazione e modalità di realizzazione del servizio di pulizia e di vigilanza; soluzioni gestionali per il risparmio dei consumi di luce, acqua e gas.	La valutazione avverrà con riferimento alla chiarezza ed efficacia: delle soluzioni organizzative adottate per il monitoraggio dello stato degli impianti; della programmazione degli interventi manutentivi e della tempestività di loro realizzazione; delle soluzioni organizzative adottate per vigilanza e pulizia; delle soluzioni adottate per il risparmio energetico.	15
A.3	Utilizzo degli impianti per la realizzazione di attività integrative e complementari a quelli sportive, anche	La valutazione avverrà con riferimento alla congruenza	10

	di natura extra-sportiva, finalizzate al pieno utilizzo degli impianti e all'incremento delle fonti di finanziamento: indicare tipologia, durata, calendarizzazione;	quantitativa (numero) e qualitativa (tipologia) di attività che si intendono realizzare – alla coerenza con le finalità degli impianti - alla coerenza con il piano di utilizzo degli impianti – all'incremento delle fonti di finanziamento per il miglioramento e la valorizzazione degli impianti sportivi	
B	QUALITÀ DEL PROGETTO SPORTIVO max punti: 35		Max. punti 35
B.1	Azione per incentivare la pratica sportiva, numero e tipologia delle attività motorie e sportive che il gestore si impegna a realizzare negli impianti dal primo anno di concessione e a sviluppare per consentire ai diversi target di utenza una ampia scelta fra le diverse pratiche sportive: indicare numero, tipologia, target di utenza, azioni che si intendono realizzare	Grado di ampiezza delle opportunità di pratica sportiva con riferimento alla congruenza quantitativa (numero) e qualitativa (tipologia) di attività che si intendono realizzare e sviluppare – alle tipologie di utenti a cui potenzialmente si rivolgono – alla coerenza con le finalità degli impianti e il piano di utilizzo degli impianti	11
B.2	Azioni per incentivare l'integrazione sociale attraverso la pratica sportiva, con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, agli anziani, a soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale ed economica: indicare tipologia di iniziative e forme di sostegno all'utenza tese a favorire la pratica sportiva dei soggetti indicati che si intendono realizzare	Capacità della proposta di offrire effettive opportunità di pratica sportiva ai soggetti indicati, grado di ampiezza delle opportunità offerte	11
B.3	Azioni per favorire l'attività ricreativa/aggregativa e per incentivare la pratica sportiva per il territorio (eventi, tornei, manifestazioni): indicare numero, tipologia, durata o calendarizzazione.	Capacità della proposta di valorizzare gli impianti sportivi e le attività sportive, ricreative e aggregative nel territorio	7
B.4	Azioni per fare rete con tutte le realtà istituzionali e associative nel territorio operanti nell'ambito dell'educazione, della salute e dell'inclusione sociale, anche sotto forma di progetti, attività, iniziative, corsi, collaborazioni e disponibilità di personale qualificato, utilizzo degli impianti in forma gratuita, ecc...: indicare tipologia di iniziative che si intendono realizzare.	Capacità di fare rete con le realtà sportive e associative del territorio, con la scuola e con il comune e altri enti per la realizzazione di iniziative sportive, ricreative e integrative,	6
C	QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI (INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE) max punti: 10		Max. punti 10
C.1	soluzioni per il risparmio economico, energetico e dei consumi e caratteristiche funzionali (indicare descrizione degli interventi, identificazione degli impianti che si intende riqualificare)	Livello di miglioramento della funzionalità degli impianti derivanti dall'investimento	5
C.2	soluzioni per l'incremento delle potenzialità d'utilizzo e sviluppo degli impianti e caratteristiche funzionali (indicare descrizione degli interventi, identificazione degli impianti che si intende riqualificare)	Livello di ampliamento dell'utilizzo e del numero, e della tipologia di discipline sportive praticabili negli impianti derivanti dall'investimento	5
	TOTALE (max punti: 85)		85

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 51 punti su 85 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A - Determinazione coefficiente attribuito ai criteri discrezionali tecnici

- a) la Commissione attribuisce, secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara, a ogni criterio/subcriterio preso in esame un coefficiente provvisorio variabile tra 0 e 1, dandone adeguata motivazione secondo la griglia sotto riportata:

<i>coefficiente provvisorio</i>	<i>giudizio</i>
0	insufficiente
0,25	sufficiente
0,50	discreto
0,75	buono
1	ottimo

- b) si trasformano i coefficienti provvisori, attribuiti a ogni offerta con le modalità di cui sopra, in coefficienti definitivi C_{ij} , assegnando il valore "1" al coefficiente più elevato tra quelli attribuiti a ogni offerta per lo specifico sub criterio e proporzionando a tale coefficiente massimo gli altri come sotto indicato:

$$C_{sij} = C_{provvsij} / C_{maxsj}$$

dove:

C_{sij} = coefficiente definitivo relativo al sub criterio s del criterio j per l'offerta i -esima (al variare di j si ottengono i coefficienti $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{i4}$ ricercati);

$C_{provvsij}$ = coefficiente provvisorio attribuito all'offerta i relativamente al sub criterio s del criterio J

C_{maxsj} = coefficiente provvisorio di valore massimo relativo al sub criterio s del criterio j

B. Determinazione punteggi subcriteri

Il punteggio assegnato alla ditta i -esima per ciascun sub criterio è ottenuto moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il rispettivo peso: $C_{ij} * \text{punt.maxj}$.

C – Determinazione punteggi criteri

Il punteggio relativo ai criteri suindicati si ottiene dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli sub criteri che li compongono.

D - Determinazione punteggio tecnico complessivo

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi definitivi relativi ai criteri.

18.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

A - Determinazione del coefficiente

Il coefficiente attribuito all'offerta economica viene calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_{ei} = (R_i / R_{max})^\alpha \quad \text{con } \alpha = 0,5$$

dove:

C_{ei} = coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" con riferimento all'offerta del concorrente i -esimo;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso massimo offerto;

α = coefficiente > 0 previsto nelle *Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del*

21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018.

B - Determinazione punteggio

Il punteggio relativo alla offerta economica i- esima PE_i si ottiene moltiplicando il coefficiente C_{oi} per relativo fattore ponderale:

$$PE_i = C_{ei} * 15$$

18.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente i – esimo è pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Si precisa che nei calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti. I calcoli verranno eseguiti con l'ausilio del software excel di Microsoft, precisando che, pur visualizzando i punteggi nelle celle (relativi ai coefficienti dei sub-elementi e al punteggio totale) arrotondati a due numeri dopo la virgola, il programma procede al calcolo degli stessi tenendo conto del maggior numero di cifre significative dopo la virgola.

In caso di una sola offerta valida, la Commissione non procederà ad attribuzione di punteggio, ma valuterà l'offerta in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31.01.2023 alle ore 12:15 presso gli uffici amministrativi della Centrale Unica di Committenza – via Circondaria Nord 126/b – Castelfranco Emilia (MO).

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara - tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta da SATER - potranno visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche. Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario accedere alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, cliccando sul link “Sistema acquisti – SATER” presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra o direttamente dall'indirizzo:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma Sater, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate sulla piattaforma Sater, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo pec all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata secondo quanto disposto dalla normativa, dalle Linee guida ANAC vigenti in materia e da ogni altra fonte che la stazione appaltante e la Centrale Unica di Committenza sono tenute a rispettare, ivi incluse le circolari interne laddove non sia ancora avviato il sistema dell'Albo dei commissari di gara.

La nomina verrà disposta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione sarà composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale Unica di Committenza.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP dell'Area Servizi alla persona del comune di Anzola dell'Emilia, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Centrale Unica di Committenza pubblica, sul profilo di committente del Comune di Castelfranco Emilia, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa dieci giorni.

I lavori della Commissione si svolgeranno presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando Comunicazione al RUP dell'Area Servizi alla persona del comune di Anzola dell'Emilia, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non spettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e lett. c) del Codice in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'Area Servizi alla persone del Comune di Anzola dell'Emilia valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario od opportuno, della commissione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP dell'Area Servizi alla persone del comune di Anzola dell'Emilia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP dell'Area Servizi alla persone del comune di Anzola dell'Emilia - con il supporto della commissione qualora lo abbia ritenuto necessario od opportuno - esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Vengono escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP dell'Ufficio Unico di Committenza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Centrale Unica di Committenza ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Centrale Unica di Committenza, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Centrale Unica di Committenza, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica di Committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ufficio Unico di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4- bis, e 89 e dal'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto – redatto in formato elettronico - sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Castelfranco Emilia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Centrale Unica di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione obbligatoria è pari a € 1.300,00.

La Centrale Unica di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'assunzione della concessione di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente disciplinare. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI

Organismo: TAR Emilia Romagna – sez. Bologna

Termini: entro trenta giorni dalla comunicazione/conoscenza dell'atto impugnato.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Castelfranco Emilia, con sede in Castelfranco Emilia (MO), piazza della Vittoria, 8 – 41013.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'Ente, Centrale Unica di Committenza, via Circondaria Sud, 20, e-mail gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it

L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui

l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della procedura negoziata
- b) conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- ✓ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
- ✓ soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- ✓ altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- ✓ soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- ✓ legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ✓ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- ✓ di accesso ai dati personali;
- ✓ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- ✓ di opporsi al trattamento;
- ✓ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Il Dirigente del Settore servizi al cittadino
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi